CAMERA DEI DEPUTATI N. 3849

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 novembre 1971 *(Stampato n. 1950)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

—

Concessione dei contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1971

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 novembre 1971

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi sulla spesa prevista dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, ed all'articolo 1 della legge 20 giugno 1969, n. 383, è fissato per l'anno finanziario 1971 in lire 3 miliardi.

Il finanziamento indicato dal precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, ed agli articoli 3 delle leggi 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1971 dovrà comprendere il completamento delle costruzioni già iniziate di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383.

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi sulla spesa indicata nel programma redatto ai sensi del precedente articolo.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1969, n. 383.

ART. 4.

Ove ricorrano particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, sentite le Regioni interessate, ha facoltà di autorizzare il finanziamento e l'esecuzione immediata di opere ospedaliere, a valere sul limite d'impegno di cui al precedente articolo 1.

ART. 5.

La facoltà di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1969, n. 383, compete al Ministro dei lavori pubblici allorché trattasi di opere ricadenti in Regioni diverse.

Le Regioni debbono pronunciarsi nel termine prescritto dallo stesso articolo 4.

ART. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, si applicano anche nei confronti degli enti ospedalieri

per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera compilati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7.

Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 1 della presente legge per gli anni 1971 e 1972 si farà fronte mediante riduzione di tale importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.